

FERRAGAMO

SALVATORE FERRAGAMO S. p. A.

PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 3 agosto 2026

FERRAGAMO

La presente procedura (la “**Procedura OPC**”), approvata per la prima volta dal Consiglio di Amministrazione di Salvatore Ferragamo S.p.A. (“**Salvatore Ferragamo**” o “**SF**” o la “**Società**”) nella riunione del 30 marzo 2011, ai sensi dell’articolo 2391-*bis* del Codice Civile e del Regolamento Consob recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato (il “**Regolamento Consob**”), è stata da ultimo modificata con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società in data 3 agosto 2026.

La Procedura OPC è pubblicata sul sito internet della Società <https://group.ferragamo.com/it/governance/corporate-governance/procedure>.

1. **PREMESSA**

La Procedura OPC individua i principi ai quali la Società si attiene al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate da SF, direttamente o per il tramite di società da essa controllate.

Ai fini della presente Procedura OPC, per operazioni con parti correlate (di seguito “**OPC**”) si intendono le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 di volta in volta vigenti¹.

Ai fini dell’individuazione delle OPC ai sensi della presente Procedura OPC, gli organi coinvolti nell’esame e approvazione delle operazioni e gli organi ai quali è attribuita la vigilanza sull’osservanza della Procedura OPC, ciascuno per quanto di propria competenza, privilegiano la considerazione della sostanza del rapporto e non semplicemente la forma giuridica dello stesso.

L’organo amministrativo della Società (di seguito il “**Consiglio di Amministrazione**”), tenendo conto delle segnalazioni e delle osservazioni degli altri organi sociali, valuta periodicamente l’efficacia della Procedura OPC e la necessità/opportunità di procedere ad una revisione della stessa, in ogni caso con il parere del Comitato (come *infra* definito al successivo paragrafo 4).

La Società adempie, inoltre, agli obblighi di informazione e trasparenza previsti dalla presente Procedura OPC e dal Regolamento Consob che si aggiungono e non si sostituiscono agli obblighi di *disclosure* previsti dal Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito il “**TUF**”) e dal Regolamento (UE) 596/2014.

Per maggiori informazioni sui principali obblighi informativi cui è tenuta ad adempiere la Società si rinvia al successivo paragrafo 13.

2. **RESPONSABILI**

Fermo restando quanto previsto al paragrafo 12 della presente Procedura OPC, il principale responsabile della corretta applicazione della Procedura OPC è il Consiglio di Amministrazione.

3. **DEFINIZIONI**

3.1 **Amministratori Indipendenti**

¹ Si riporta in Appendice alla presente Procedura, per facilità di lettura, un estratto delle definizioni di operazioni con parti correlate e parti correlate ai sensi dello IAS, 24 nonché un richiamo alle ulteriori definizioni di “dirigente con responsabilità strategiche” e “stretto familiare”. L’Appendice si intenderà aggiornata automaticamente per riflettere le modifiche dei principi contabili di riferimento, senza applicazione delle disposizioni previste per la modifica della presente Procedura.

FERRAGAMO

Ai fini della presente Procedura OPC, si considerano amministratori indipendenti gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, comma 3, del TUF (di seguito gli **"Amministratori Indipendenti"**).

3.2 Amministratori non Correlati

Sono gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata OPC e dalle sue parti correlate (di seguito gli **"Amministratori non Correlati"**).

3.3 Amministratori Coinvolti nell'Operazione

Gli amministratori che abbiano nell'OPC un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.

3.4 Indici di Rilevanza

Ai fini dell'individuazione delle OPC di Maggiore Rilevanza, ai sensi della presente Procedura OPC, si applicano i seguenti indici di rilevanza (di seguito gli **"Indici di Rilevanza"**):

(i) indice di rilevanza del controvalore: individua il rapporto tra il controvalore dell'OPC e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione di SF rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

Se le condizioni economiche dell'OPC sono determinate, il controvalore dell'OPC è:

- a) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- b) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'OPC, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- c) per le OPC di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'OPC dipendono, in tutto o in parte, da grandezze non ancora note, il controvalore dell'OPC è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo;

(ii) indice di rilevanza dell'attivo: individua il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'OPC e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato da SF. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'OPC.

Per OPC di acquisizione o cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale dell'attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per OPC di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- a) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'OPC maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- b) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per OPC di acquisizione e cessione di attività diverse dalle partecipazioni sociali, il valore del numeratore è:

- a) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività a seguito dell'operazione;
- b) in caso di cessioni, il valore contabile attribuito all'attività prima dell'operazione;

(iii) indice di rilevanza delle passività: individua il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale

FERRAGAMO

consolidato pubblicato da SF. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività inerenti alla società o al ramo d'azienda acquisiti.

3.5 Operazioni di Importo Esiguo

Sono considerate operazioni di importo esiguo, alle quali non si applica la presente Procedura OPC ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento Consob (di seguito le **"OPC Esiguo"**) le operazioni, singolarmente considerate:

- (i) il cui valore è uguale o inferiore ad Euro 100.000,00, qualora la Parte Correlata (controparte dell'Operazione) sia una persona fisica; ovvero
- (ii) il cui valore è uguale o inferiore ad Euro 250.000,00 qualora la Parte Correlata sia un soggetto diverso da una persona fisica; ovvero
- (iii) il cui valore è uguale o inferiore ad Euro 100.000,00, in ragione d'anno, con riferimento all'assegnazione e all'incremento – a favore di un componente di un organo di amministrazione o controllo o agli altri dirigenti con responsabilità strategiche – di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma ivi incluso il rilascio di prestiti, finanziamenti o garanzie.

3.6 Operazioni di Maggior Rilevanza

Ai fini della presente Procedura OPC, si intendono OPC di maggiore rilevanza (di seguito **"OPC di Maggior Rilevanza"**) le seguenti OPC:

- a) le OPC per cui almeno uno degli Indici di Rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, superi il 5%;
- b) le OPC con la società controllante quotata (ove ve ne sia una), o con soggetti correlati a quest'ultima che risultino a loro volta correlati anche a SF, qualora almeno uno degli Indici di Rilevanza risulti superiore a 2,5%;
- c) le OPC che possano incidere sull'autonomia gestionale della Società (ivi incluse quelle aventi ad oggetto attività immateriali), o che, comunque, riguardino attività o beni di rilevanza strategica per la Società, qualora almeno uno degli Indici di Rilevanza sia superiore al 2,5%. La valutazione relativa alla circostanza che la OPC possa incidere sull'autonomia gestionale della Società così come quella relativa alla rilevanza strategica di determinati beni o attività della Società è affidata, in via inderogabile, al Consiglio di Amministrazione, che delibera a tal riguardo, volta per volta, su iniziativa anche di uno solo dei suoi membri, ovvero su richiesta del collegio sindacale.

Qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento Consob siano individuate come "di maggiore rilevanza" secondo i predetti indici e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Consob può indicare, su richiesta della Società, modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la Società tramite la Direzione Legal & Compliance comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

3.7 Operazioni di Minore Rilevanza

Tutte le OPC che non possano essere definite come OPC di Maggior Rilevanza ai sensi del precedente paragrafo sono definite, ai fini della presente Procedura OPC, come OPC di minore rilevanza (di seguito **"OPC di Minore Rilevanza"**), salvo che non possano essere definite OPC Esiguo.

3.8 Operazioni Ordinarie

Ai fini della presente Procedura OPC, si intendono per OPC ordinarie (di seguito **"OPC Ordinarie"**) le OPC che rientrino nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria, concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*.

Ai fini della presente Procedura OPC per "condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*" si intendono le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero

FERRAGAMO

quelle praticate a soggetti con cui la Società (ovvero le società da essa direttamente e/o indirettamente controllate) sia obbligata per legge a contrarre un determinato corrispettivo.

3.9 Parte Correlata

Ai fini della presente Procedura sono considerate parti correlate i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 di volta in volta vigenti² (di seguito “**Parte Correlata**”).

4. COMITATO CHIAMATO A VALUTARE LE OPC DI MAGGIORE RILEVANZA E LE OPC DI MINORE RILEVANZA

Il Consiglio di Amministrazione costituirà un Comitato per le operazioni con Parti Correlate (di seguito il “**Comitato**”) composto da Amministratori Indipendenti non esecutivi in possesso dei requisiti indicati nel precedente paragrafo 3.1.

Oltre a quanto di seguito indicato con riferimento specifico alle OPC di Maggiore Rilevanza ed alle OPC di Minore Rilevanza, il Comitato ha, in particolare, il compito di:

- esprimere un parere preventivo sulla Procedura OPC e su ogni eventuale modifica alla stessa, nonché sulle proposte da sottoporre all'assemblea in merito a eventuali modifiche statutarie individuate come necessarie dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito della definizione della Procedura OPC;
- esprimere un parere motivato e vincolante per le OPC di Maggiore Rilevanza, ed esprimere un parere motivato non vincolante per le OPC di Minore Rilevanza. Il Comitato ha facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Nella scelta degli esperti il Comitato ricorrerà a soggetti dotati di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie oggetto di interesse, di cui accerta preventivamente l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento Consob.

L'esperto indipendente selezionato dovrà dichiarare la propria indipendenza all'atto della relativa nomina, indicando le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie con (i) la parte correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo con quest'ultima, nonché gli amministratori delle predette società; e con (ii) la Società, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo della Società e/o gli amministratori delle predette società e motivando le eventuali ragioni per le quali tali relazioni non rilevano ai fini del giudizio sull'indipendenza.

Qualora gli amministratori facenti parte del Comitato, o anche solo alcuni di essi, non possano essere considerati “Amministratori non Correlati” in occasione di singole OPC di Maggiore o di Minore Rilevanza, il Consiglio di Amministrazione individuerà - tra i propri membri - uno o più amministratori aventi i requisiti previsti dal Regolamento Consob a cui far svolgere i compiti attribuiti al Comitato ai sensi della Procedura OPC.

Le funzioni attribuite al Comitato ai sensi della presente Procedura OPC possono essere svolte dal Comitato Controllo e Rischi della Società, ovvero, in caso di operazioni in materia di remunerazioni di amministratori, sindaci e altri dirigenti con responsabilità strategiche della Società, sentito il Comitato Remunerazioni e Nomine, sempreché tali Comitati presentino i requisiti di composizione previsti dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

5. IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE – TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE ALLA REDAZIONE DI EVENTUALI DOCUMENTI INFORMATIVI

² Si veda nota 1.

FERRAGAMO

5.1 Amministratori, sindaci, dirigenti con responsabilità strategiche della Società e della controllante e i soggetti che, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari:

- controllano - anche congiuntamente con altri soggetti - la Società, ne sono controllati, o sono con essa sottoposti a comune controllo; o
- detengono una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima

hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Direzione Legal & Compliance ogni informazione utile a consentire la corretta valutazione circa la loro classificazione come Parti Correlate e circa l'individuazione di altri soggetti qualificabili come Parti Correlate in virtù di legami di varia natura con essi.

5.2 La rilevazione della Parte Correlata viene effettuata attraverso un'autocertificazione da inviarsi alla Direzione Legal & Compliance con cadenza almeno semestrale, mediante la quale il soggetto destinatario della richiesta di informazioni inviata da parte della Società dichiara sotto la propria responsabilità di "essere" o "non essere" una Parte Correlata della Società.

5.3 Qualsivoglia variazione delle informazioni/dati trasmessi secondo il precedente paragrafo 5.2 sarà tempestivamente comunicata per iscritto alla Direzione Legal & Compliance dai predetti soggetti entro 7 giorni dalla data in cui il soggetto sia venuto a conoscenza della relativa variazione.

5.4 Sarà cura della Direzione Legal & Compliance costituire e mantenere aggiornato, con cadenza almeno trimestrale, e in ogni caso all'occorrenza, un *database* di tutte le Parti Correlate alla Società, nel quale sono indicate le seguenti informazioni:

- nome e cognome/ragione sociale/denominazione della Parte Correlata;
- natura del rapporto di correlazione;
- periodo di correlazione.

5.5 Il Comitato provvede a risolvere i casi in cui l'individuazione di una parte correlata risulti controversa in base alla relativa definizione contenuta nel precedente paragrafo 3.9.

5.6 Le società controllate hanno la responsabilità di fornire informativa alla Società con riferimento alle OPC da esse concluse. Nel caso in cui la Società, ai sensi del seguente paragrafo 8, esamini preventivamente o approvi, con qualsiasi modalità e indipendentemente da una delibera espressa, operazioni poste in essere da società controllate, italiane o estere, del Gruppo Ferragamo, con parti correlate a SF, tali società controllate dovranno preventivamente fornire alla Società ogni informazione in merito.

5.7 La lista aggiornata delle Parti Correlate alla Società è resa disponibile a tutte le funzioni interessate, con cadenza almeno trimestrale, mediante supporto informatico o a mezzo *e-mail* con allegato il *file* con l'elenco delle Parti Correlate.

5.8 Qualora la Società non abbia conoscenza della qualifica di Parte Correlata di una controparte e siano stati omessi gli obblighi informativi previsti, il soggetto che abbia omissso tale informativa sarà ritenuto responsabile di ogni danno, patrimoniale e non patrimoniale, anche conseguente a provvedimenti delle autorità competenti, derivante alla Società dal compimento dell'OPC in violazione della Procedura OPC.

6. IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI PER SOGLIE DI RILEVANZA

6.1 Prima del compimento di ogni OPC, ovvero prima dell'assunzione di ogni impegno, la funzione responsabile dell'operazione, con il supporto della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo e della Direzione Legal & Compliance, ha la responsabilità di valutare, sulla base delle informazioni disponibili:

FERRAGAMO

- (i) se la controparte è una Parte Correlata e, in caso positivo,
- (ii) se l'operazione è una OPC;
- (iii) se essa rientra in uno dei casi di esclusione previsti dal Regolamento Consob o della presente Procedura; fermo restando il coinvolgimento anche della Direzione Human Resources ai fini della verifica di cui al successivo art. 10.4 (ii);
- (iv) se l'operazione è in attuazione di una delibera-quadro e se si qualifica come Operazione di Maggiore Rilevanza oppure Operazione di Minore Rilevanza.

6.2 In tale contesto si procederà, tra l'altro, alla valutazione dell'OPC mediante l'adozione di una delle procedure di seguito indicate e distinte a seconda della rilevanza dell'OPC:

- nel caso in cui si riscontrassero OPC di Minore Rilevanza, verrà valutata la loro cumulabilità. In particolare, qualora la Società, nel corso dell'esercizio, abbia concluso con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati sia a questa ultima sia alla Società stessa, più OPC di Minore Rilevanza, verrà determinato se tali OPC siano omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario. Nel caso in cui – per qualsiasi ragione – le OPC si considerassero cumulabili ai sensi dell'articolo 9 che segue, la rilevanza di esse dovrà essere determinata sommando il valore di ciascuna OPC, ottenuto applicando ciascun Indice di Rilevanza, e, ove in applicazione anche di uno solo degli Indici di Rilevanza le OPC cumulativamente considerate eccedano la soglia di rilevanza di cui al paragrafo 3.5 che precede, le stesse dovranno essere oggetto di un (unico) documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Consob;
- ai fini della cumulabilità rileveranno anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere mentre non si considereranno le operazioni eventualmente escluse ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Consob (*“Casi e facoltà di esclusione” e “Direzione e coordinamento, società controllate e società collegate”*).

La funzione responsabile dell'operazione comunica senza indugio l'esito di tali verifiche alla Direzione Legal & Compliance.

6.3 In sede di approvazione da parte dei competenti organi della Società di ogni documento contabile periodico (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte), la Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo renderà disponibile, a beneficio delle strutture aziendali del Gruppo Ferragamo, le informazioni necessarie alla funzione responsabile dell'operazione ai fini della verifica circa la minore/maggiore rilevanza dell'operazione.

Sulla base delle informazioni ricevute dalla funzione responsabile dell'operazione, la Direzione Legal & Compliance svolge:

- un ruolo di coordinamento tra il Comitato, chiamato ad esprimere un motivato parere sull'operazione, e il Consiglio di Amministrazione;
- un ruolo di supporto al Consiglio di Amministrazione per la corretta rilevazione, identificazione e gestione procedurale delle OPC.

Ove ritenuto opportuno, il Comitato provvederà a risolvere i casi in cui l'individuazione di una parte correlata o l'applicazione di un caso di esenzione risultino controversi.

7. **MODALITÀ CON CUI SI ISTRUISCONO E SI APPROVANO LE OPC**

7.1 **Procedura per le OPC di Maggiore Rilevanza**

7.1.1 La competenza a deliberare in merito alle OPC di Maggiore Rilevanza spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione che delibera all'esito di un esame approfondito delle operazioni e dei loro elementi caratteristici. Tale esame deve essere supportato dalla documentazione necessaria al

FERRAGAMO

fine di illustrare le ragioni delle relative OPC, la relativa convenienza, nonché la correttezza sostanziale delle condizioni alle quali le stesse OPC sono concluse.

- 7.1.2 Nel caso vi siano Amministratori Coinvolti nell'Operazione, fermo restando l'art. 2391 c.c., questi ultimi sono tenuti ad astenersi dalla votazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle relative delibere; l'amministratore tenuto ad astenersi concorre al raggiungimento del *quorum* costitutivo dell'organo amministrativo, ma è escluso da quello deliberativo richiesto per l'assunzione della deliberazione.
- 7.1.3 Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle OPC di Maggiore Rilevanza previo motivato parere favorevole del Comitato. Il parere del Comitato dovrà avere ad oggetto l'interesse della Società al compimento dell'operazione, la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni, ma non potrà esprimere alcun giudizio in merito ad aspetti ulteriori e, in particolare, alle scelte di gestione attribuite esclusivamente al potere discrezionale degli amministratori esecutivi. I componenti del Comitato si riuniranno in sede collegiale e si consulteranno al fine di condividere e confrontare le proprie opinioni. Il Comitato ha la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, a spese della Società.
- 7.1.4 Il Comitato è coinvolto tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo, adeguato, aggiornato e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.
- 7.1.5 Il Consiglio di Amministrazione può approvare le OPC di Maggiore Rilevanza nonostante l'avviso contrario del Comitato, a condizione che il compimento di tali OPC sia autorizzato, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, numero 5) del Codice Civile, dall'Assemblea.

Nell'ipotesi di cui al precedente capoverso nonché nelle ipotesi in cui una proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea in relazione ad un'operazione di maggiore rilevanza sia approvata in presenza di un avviso contrario degli amministratori indipendenti, l'Assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, le predette di maggioranze di legge siano raggiunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti in Assemblea.

- 7.1.6 In occasione di OPC di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche da parte di società controllate da Salvatore Ferragamo, la Società predispone un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento Consob, secondo quanto previsto all'articolo 5 del Regolamento Consob stesso. La Società predispone il medesimo documento informativo nel caso indicato al paragrafo 6.2 che precede. Si precisa che in questa ultima ipotesi la Società predisporrà un unico documento informativo per tutte le OPC oggetto di cumulo.

7.2 Procedura per le OPC di Minore Rilevanza

La procedura di seguito illustrata, salvo quanto diversamente previsto in via espressa nel seguito, si applica esclusivamente alle OPC di Minore Rilevanza.

- 7.2.1 L'approvazione delle OPC di Minore Rilevanza spetta al Consiglio di Amministrazione o agli organi delegati (di seguito "**Delegati**") a seconda dell'assetto di deleghe e poteri tempo per tempo vigente. I Delegati possono sempre sottoporre all'approvazione collegiale del Consiglio di Amministrazione le OPC di Minore Rilevanza rispetto alle quali risulterebbero competenti. In tal caso, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione, qualora ve ne siano, fermo restando l'art. 2391 c.c., sono tenuti ad astenersi dalla votazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle relative delibere; l'amministratore tenuto ad astenersi concorre al raggiungimento del *quorum* costitutivo dell'organo amministrativo, ma è escluso da quello deliberativo richiesto per l'assunzione della deliberazione.
- 7.2.2 In ogni caso, le OPC di Minore Rilevanza sono approvate previo parere non vincolante del Comitato. Il Comitato ha la facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, a spese

FERRAGAMO

della Società. Il parere non vincolante del Comitato sarà assunto – *mutatis mutandis* – in conformità con le modalità ed alle condizioni indicate nel precedente paragrafo 7.1.3.

- 7.2.3 I Delegati o il Presidente del Consiglio di Amministrazione (a seconda dei casi), con periodicità almeno trimestrale, riferiscono in merito all'esecuzione delle OPC di Maggiore e di Minore Rilevanza, e forniscono tutta la documentazione necessaria ad una chiara rappresentazione delle OPC stesse al Consiglio di Amministrazione (nel caso dei Delegati), al Collegio Sindacale e al Comitato.
- 7.2.4 Qualora il Comitato abbia rilasciato un parere negativo sulle OPC di Minore Rilevanza, la Società (entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio) dovrà mettere a disposizione del pubblico (presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del regolamento adottato dalla Consob con delibera 11971/1999 ("**Regolamento Emittenti**") un documento informativo contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle OPC di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento nonostante il suddetto parere negativo, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine, il parere del Comitato di Indipendenti è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società.

7.3 Operazioni di competenza assembleare

Nel caso in cui, sulla base di disposizioni di legge o di statuto, le OPC siano di competenza dell'assemblea dei soci o debbano essere autorizzate da quest'ultima, nella fase delle trattative, nella fase dell'istruttoria e nella fase dell'approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea, si applica la procedura menzionata, rispettivamente, al paragrafo 7.1 per le OPC di Maggiore Rilevanza e al paragrafo 7.2 per le OPC di Minore Rilevanza.

8. OPERAZIONI DI SOCIETÀ CONTROLLATE, ITALIANE O ESTERE

La Società fornisce tempestivamente alle controllate italiane ed estere tutte le informazioni necessarie a consentire l'identificazione delle Parti Correlate.

Nel caso in cui le società controllate, italiane o estere, del Gruppo Ferragamo intendano porre in essere OPC di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate, le società controllate stesse dovranno comunque acquisire il preventivo assenso del Consiglio di Amministrazione della Società.

Nel caso in cui la Società esamini preventivamente o approvi, con qualsiasi modalità e indipendentemente da una delibera espressa, operazioni poste in essere da società controllate, italiane o estere, del Gruppo Ferragamo, con parti correlate a SF, si applicano – in quanto compatibili – le previsioni contenute nei paragrafi 7.1, 7.2 e 7.3 che precedono.

9. MECCANISMO DELLA CUMULABILITÀ DELLE OPERAZIONI

Sarà cura della Direzione Legal & Compliance mantenere traccia di tutte le operazioni considerate OPC di Minore Rilevanza allo scopo di monitorare se tali operazioni aggregate ad altre, possano determinare il superamento delle soglie di rilevanza.

Le OPC di Minore Rilevanza concluse nel corso di un unico esercizio – anche se concluse da società controllate italiane o estere – se "cumulativamente considerate" (sommate) superino la soglia stabilita per le operazioni di Maggiore Rilevanza, saranno oggetto di un documento informativo, contenente informazioni su tutte le OPC considerate ai fini del cumulo, redatto ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Consob.

Sono cumulabili le operazioni concluse nel corso dell'esercizio:

- ✓ con una stessa Parte Correlata;
- ✓ con soggetti correlati sia a tale parte correlata sia alla Società;
- ✓ ove tra loro omogenee o;
- ✓ realizzate in esecuzione di un disegno unitario.

FERRAGAMO

9.1 Informativa al pubblico

Nei casi di superamento della soglia di rilevanza determinato dal cumulo di operazioni, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 giorni dall'approvazione dell'operazione che ha determinato il superamento della soglia di rilevanza. Il documento informativo conterrà le operazioni, anche su base aggregata, considerate ai fini del cumulo.

Qualora l'operazione che ha determinato il superamento della soglia di rilevanza sia stata conclusa da una controllata, il documento informativo è messo a disposizione entro 15 giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione.

10. CASI DI ESENZIONE

In aggiunta ai casi per i quali lo stesso Regolamento Consob prevede l'esclusione dell'applicazione della relativa disciplina, la Società si avvale delle esenzioni di seguito indicate, previste, in via opzionale, dal Regolamento Consob.

10.1 In particolare, sono escluse dalla disciplina contenuta nella presente Procedura OPC, nei limiti di quanto concesso dal Regolamento Consob:

- (i) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'articolo 114-*bis* del TUF e le relative operazioni esecutive;
- (ii) le deliberazioni (diverse da quelle che sono già escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento Consob, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 dello stesso) in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
 - a. la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea;
 - b. nella definizione della politica di remunerazione, sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti;
 - c. la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- (iii) le OPC Ordinarie, fatti salvi gli obblighi di cui al successivo paragrafo 10.2;
- (iv) le OPC con o tra società controllate (anche congiuntamente) da SF, nonché le OPC con società collegate, purché nelle società controllate o collegate controparti dell'OPC non vi siano interessi (qualificati come significativi ai sensi del successivo paragrafo 10.4) di altre Parti Correlate della Società;
- (v) le OPC urgenti, in conformità alle previsioni di cui al successivo paragrafo 10.5 nonché, ove espressamente consentito dallo Statuto della Società, in conformità al medesimo, fermi restando gli obblighi informativi previsti dall'articolo 5 del Regolamento Consob e la riserva di competenza del Consiglio di Amministrazione per le OPC di Maggiore Rilevanza.

10.2 In relazione alle OPC Ordinarie di Maggiore Rilevanza, fermo quanto previsto dall'art. 17, del regolamento (UE) n. 596/2014, la Società adempie ai seguenti obblighi informativi:

- (i) comunica alla Consob e, per il tramite della Direzione Legal & Compliance, al Comitato, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle OPC che hanno beneficiato dell'esenzione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'OPC sia Ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*, fornendo oggettivi elementi di riscontro, entro 7 giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente, o, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il

FERRAGAMO

contratto (anche preliminare) sia concluso, o, nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea;

- (ii) indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento Consob, quali tra le OPC soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esenzione prevista al paragrafo 10.1 (iii) che precede.
- 10.3 Il Comitato, sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del precedente paragrafo 10.2, valuta, perlomeno su base annuale, la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle OPC Ordinarie di Maggiore Rilevanza verificando, in particolare, a tal fine, la pertinenza dell'oggetto delle OPC con le attività del Gruppo, la ricorrenza del tipo di OPC nell'ambito dell'attività della Società o del Gruppo, termini e condizioni contrattuali delle OPC esentate, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo, natura della controparte e tempistica di esecuzione delle OPC. Qualora, all'esito delle procedure di verifica periodica di cui al presente paragrafo, il Comitato dovesse riscontrare la necessità di migliorare e/o modificare il processo e/o i criteri di valutazione delle Operazioni Ordinarie di Maggiore Rilevanza ai fini dell'applicazione delle relative condizioni di esenzione, formulerà le proprie indicazioni e i propri suggerimenti alle Direzioni aziendali coinvolte ai sensi della presente Procedura nella valutazione per il tramite della Direzione Legal & Compliance che dovrà tenerne conto nelle valutazioni successive di fattispecie analoghe.
- 10.4 Ai fini dell'esenzione di cui al paragrafo 10.1, punto (iv) che precede (*i.e.*, operazioni con o tra società controllate), si considerano significativi quegli interessi generati da rapporti di natura partecipativa o patrimoniale con le società controllate o collegate della Società, ove tali rapporti siano tali da orientare, in via esclusiva o prioritaria, le scelte gestionali della Società, delle società controllate o collegate al soddisfacimento dell'interesse di cui è portatrice un'altra Parte Correlata della Società. A titolo esemplificativo, si considerano significativi:
- (i) gli interessi sussistenti nel caso di condivisione di uno o più dirigenti con responsabilità strategiche, qualora tali dirigenti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o di remunerazioni variabili dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate del Gruppo Ferragamo con le quali l'operazione è posta in essere, non previsti dalla politica di remunerazione, da accertarsi di volta in volta con il supporto della Direzione Human Resources;
 - (ii) gli interessi del soggetto che controlla la Società, laddove la partecipazione da esso detenuta (anche indirettamente) nella società controparte dell'OPC, controllata da, o collegata a, SF abbia un peso effettivo superiore a quello della partecipazione che lo stesso detiene nella Società.
- 10.5 Nel caso in cui la Società intenda avvalersi dell'esenzione di cui al paragrafo 10.1 (v) che precede (*i.e.*, le OPC urgenti), la stessa dovrà porre in essere i seguenti adempimenti:
- (A) OPC non di competenza dell'assemblea, né oggetto di autorizzazione da parte dell'assemblea:**
- (i) qualora l'OPC da compiere ricada nelle competenze di un organo delegato, il presidente del Consiglio di Amministrazione ed il *lead independent director*, eventualmente nominato, devono essere informati delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;
 - (ii) le OPC devono essere successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante, adottata dalla prima assemblea ordinaria utile;
 - (iii) l'organo che convoca l'assemblea tenuta a deliberare ai sensi del precedente punto (ii) deve predisporre una relazione contenente un'adequata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
 - (iv) l'organo di controllo deve riferire all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;

FERRAGAMO

- (v) la relazione e le valutazioni di cui ai punti (iii) e (iv) che precedono devono essere messe a disposizione del pubblico (almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea di cui al punto (ii) che precede) presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1, del Regolamento Consob;
- (vi) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea di cui al punto (ii) che precede, dovranno essere messe a disposizione del pubblico (con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti) le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

(B) OPC di competenza dell'assemblea, o che devono essere oggetto di autorizzazione da parte dell'assemblea:

In tale fattispecie rientrano i "casi di urgenza collegati a situazioni di crisi aziendali", per tali intendendosi, a titolo esemplificativo:

- i. casi di perdite rilevanti ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c.;
 - ii. situazioni in cui la Società è soggetta a procedure concorsuali o situazioni in cui sussistano incertezze sulla continuità aziendale espresse dalla Società o dal suo revisore;
 - iii. situazioni di sofferenza finanziaria destinate prevedibilmente a sfociare, in tempi brevi, in una diminuzione del capitale rilevante ai sensi dei sopra richiamati artt. 2446 e 2447 c.c.;
- (i) l'organo tenuto a convocare l'assemblea dovrà predisporre una relazione contenente un'adequata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
 - (ii) l'organo di controllo riferirà all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
 - (iii) la relazione e le valutazioni di cui ai punti (i) e (ii) che precedono saranno messe a disposizione del pubblico (almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'assemblea) presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere altresì contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1, del Regolamento Consob;
 - (iv) se le valutazioni dell'organo di controllo di cui al punto (ii) che precede sono negative, che l'assemblea deliberi secondo il meccanismo del c.d. *whitewash*;
 - (v) se le valutazioni sono positive, entro il giorno successivo a quello dell'assemblea saranno messe a disposizione del pubblico (con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti) le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.
- 10.6 La Direzione Legal & Compliance, sulla base di apposita completa informativa predisposta dalla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, informa perlomeno su base semestrale il Comitato con riguardo alle operazioni escluse ai sensi del Regolamento Consob e del presente articolo 10, indicando la natura dell'operazione e, in caso di operazioni ordinarie, fornendo oggettivi elementi di riscontro delle ragioni dell'esclusione; l'informativa resta ferma anche nel caso in cui non siano state realizzate operazioni oggetto di esenzione nel periodo di riferimento.

11. DELIBERE-QUADRO

- 11.1 Ai fini della presente Procedura OPC è ammessa l'adozione di delibere-quadro relative a serie di Operazioni omogenee da compiere da parte della Società ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento

FERRAGAMO

Consob, direttamente ovvero per il tramite di società controllate, con determinate categorie di Parti Correlate.

11.2 In tal caso le delibere-quadro devono:

(i) avere una efficacia temporale non superiore a un anno;

(ii) riferirsi ad Operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate, indicando almeno il prevedibile ammontare massimo ("**Ammontare Massimo**") delle OPC da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

11.3 Nel caso in cui l'Ammontare Massimo risulti superiore ad una qualsiasi delle applicabili soglie di rilevanza individuate ai sensi del precedente paragrafo 3.6, la Società (i) approverà la delibera-quadro secondo la procedura indicata nel paragrafo 7.1 della presente Procedura OPC e (ii) pubblicherà un (unico) documento informativo ai sensi del paragrafo 7.1.6 che precede.

11.4 Nel caso in cui l'Ammontare Massimo, calcolato secondo quanto previsto dal paragrafo 11.3 che precede, risulti inferiore a tutte le applicabili soglie di rilevanza individuate dal paragrafo 3.6 che precede, il Consiglio di Amministrazione approverà la delibera-quadro secondo la procedura indicata al paragrafo 7.2 della presente Procedura OPC.

11.5 Alle singole OPC oggetto di una delibera-quadro non si applicheranno le procedure previste al paragrafo 7 della presente Procedura OPC.

11.6 Gli organi societari competenti per l'esecuzione delle OPC oggetto di una delibera-quadro forniranno al Consiglio di Amministrazione una completa informativa, almeno trimestrale, sull'attuazione della delibera-quadro stessa.

12. RESPONSABILITA' DI CONTROLLO

Il Collegio Sindacale della Società ha la responsabilità di vigilare:

(i) sulla conformità della presente Procedura OPC ai principi indicati nel Regolamento Consob; e

(ii) sulla osservanza e corretta applicazione della presente Procedura OPC.

13. OBBLIGHI INFORMATIVI DELLA SOCIETÀ

Le disposizioni contenute nei seguenti paragrafi riportano, con finalità esclusivamente informative e prive del carattere di esaustività, una sintesi dei principali obblighi informativi cui la Società è tenuta ai sensi del Regolamento Consob, cui si rinvia per ulteriori informazioni in merito.

13.1 Obbligo generale di trasparenza

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 7 del Regolamento Consob, la Procedura OPC e le relative modifiche sono pubblicate senza indugio nel sito internet delle Società, fermo l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'articolo 2391-bis del Codice Civile.

13.2 OPC di Maggiore Rilevanza e/o oggetto di cumulo

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, commi da 1 a 7 del Regolamento Consob, per (i) ciascuna OPC di Maggiore Rilevanza, nonché per (ii) più operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che cumulativamente superino gli Indici di Rilevanza indicati nel precedente paragrafo 3.4, la Società è tenuta a redigere un documento informativo specifico mettendolo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità di cui al Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, entro 7 giorni (o 15 giorni in caso di cumulo):

FERRAGAMO

- dall'approvazione dell'operazione ovvero della proposta da sottoporre all'assemblea (nel caso di operazioni di competenza assembleare);
- dalla conclusione del contratto, anche preliminare (nel caso in cui l'organo competente abbia deliberato di presentare una proposta contrattuale).

Il documento informativo è redatto in conformità all'Allegato 4 al Regolamento Consob e contiene almeno le informazioni ivi indicate. Il documento informativo riporta in allegato gli eventuali pareri del Comitato e quelli degli esperti indipendenti di cui si siano eventualmente avvalsi il Comitato e/o il Consiglio di Amministrazione nel caso in cui la Società non decida di pubblicarli sul proprio sito internet, entro il medesimo termine.

Contestualmente alla diffusione al pubblico, la Società trasmette alla Consob il documento informativo e i pareri mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-*septies*, comma 3, del Regolamento Emittenti.

Qualora, in relazione ad un'OPC di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dall'Allegato 4 al Regolamento Consob e dai medesimi articoli 70 e 71. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Laddove siano pubblicati documenti separati, la Società può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

13.3 OPC di Minore Rilevanza

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lett. g) del Regolamento Consob, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, nel caso di OPC di Minore Rilevanza approvate in presenza di un parere negativo del Comitato, la Società mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità di cui al Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, un documento informativo trimestrale contenente:

- l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento nonostante il parere negativo sopra indicato;
- l'indicazione delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere il parere negativo.

Nello stesso termine il parere negativo è messo a disposizione del pubblico, allegandolo al documento informativo, ovvero mediante pubblicazione sul sito internet della Società.

13.4 Informazione periodica

In base alle previsioni dell'articolo 5, comma 8 del Regolamento Consob, la Società fornisce informazione nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, ai sensi dell'articolo 154-*ter* del TUF:

- a. sulle singole OPC di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- b. sulle altre eventuali singole operazioni con Parti Correlate concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- c. su qualsiasi modifica o sviluppo delle OPC descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento;

L'informazione sulle singole OPC di Maggiore Rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

13.5 Operazioni con parti correlate e comunicato ex articolo 114 TUF e 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014

Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle informazioni da

FERRAGAMO

pubblicare ai sensi della predetta disposizione, almeno le informazioni di cui all'articolo 6, comma 1 del Regolamento CONSOB.

14. MISURE A CARICO DEI RESPONSABILI DI EVENTUALI INFRAZIONI

14.1 Oltre alle sanzioni penali ed amministrative eventualmente applicabili a carico dei soggetti che abbiano violato gli obblighi di legge e le disposizioni previste nella Procedura OPC, la Società procederà nei riguardi dei responsabili adottando i provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti dei rispettivi dirigenti o dipendenti), nonché dalle disposizioni del codice civile qualora la violazione sia stata posta in essere da soggetti diversi, ferma restando ogni eventuale responsabilità di altra natura.

14.2 Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla Procedura OPC, la Società dovesse incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi della normativa vigente, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.

15. MODIFICHE E INTEGRAZIONI

15.1 La presente Procedura OPC è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società.

15.2 L'Amministratore con deleghe *pro tempore* competente, con il supporto delle Direzioni competenti e previo parere favorevole del Comitato, potrà procedere ad integrazioni e/o modifiche al presente Regolamento nei seguenti casi:

- a) ove di carattere formale e non sostanziale;
- b) conseguenti a riassetto organizzativi;
- c) determinate da successive disposizioni legislative o regolamentari;
- d) sulla base di eventuali significative indicazioni fornite dalle competenti Autorità;
- e) sulla base dell'esperienza applicativa o della prassi di mercato.

15.3 Eventuali aggiornamenti, integrazioni e/o modifiche apportati al presente Regolamento si intenderanno conosciuti da parte di tutti i destinatari a decorrere dalla data di pubblicazione degli stessi sull'intranet aziendale e sul sito aziendale all'indirizzo <https://group.ferragamo.com>, Sezione Governance, Corporate Governance, Procedure.

Per quanto non espressamente disposto dalla presente Procedura OPC si applicano le disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti.

La presente Procedura OPC deve essere interpretata in conformità ai principi indicati nelle comunicazioni interpretative della Consob.

FERRAGAMO

Appendice

DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E DEFINIZIONI AD ESSE FUNZIONALI SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

1. Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate secondo i principi contabili internazionali

Parti correlate

Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
- (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
- (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

(i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);

(ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);

(iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;

(iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;

(v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;

(vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);

(vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante);

(viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

FERRAGAMO

Operazioni con parti correlate

Un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9].³

2. Definizioni funzionali a quelle di “parti correlate” e di “operazioni con parti correlate” secondo i principi contabili internazionali

I termini “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e *joint venture*) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

Dirigenti con responsabilità strategiche

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

Stretti familiari

Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

3. Principi interpretativi delle definizioni

Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].

L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

³ Tra tali operazioni rientrano:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche